

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 20006/05

Cron. 9097

Resp.

Ud. 06/03/07



Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente aggiunto -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Pres. di sezione -
Dott. Antonio VELLA - Presidente di sezione -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Antonio MERONE - Consigliere -
Dott. Bruno BALLETTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TRECASE, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 16,
presso lo studio dell'avvocato FALANGA CIRO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;

- ricorrente -

contro

FANNUZZI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA



VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato
SERGES GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato
PINTO FERDINANDO, giusta delega a margine del
controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5871/04 della Corte d'Appello di

NAPOLI, depositata il 31/12/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 06/03/07 dal Consigliere Dott. Bruno

BALLETTI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del

primo motivo del ricorso, la giurisdizione del G.O. e

rinvio, per il resto, ad una sezione semplice.



Svolgimento del processo

Con ricorso dinanzi al Tribunale-Giudice del lavoro di Torre Annunziata Mario IANNUZZI - dipendente del Comune di Trecase - conveniva in giudizio il cennato Comune per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire il compenso ex art. 17, secondo comma, del d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali il relativo pagamento per il periodo dal 30 giugno 1998 al 31 maggio 2000.

Si costituiva tardivamente in giudizio il Comune di Trecase che impugnava integralmente la domanda attorea, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

L'adito Giudice del lavoro rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e respingeva nel merito la domanda, ma - su impugnativa di parte soccombente e recostitutosi il contraddittorio - la Corte di appello di Napoli accoglieva per quanto di ragione l'appello, confermando il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dal Comune di Trecase in grado di appello.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Trecase propone ricorso assistito da due motivi.

L'intimato (originario ricorrente) resiste con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I - Con il primo motivo di ricorso il Comune
ricorrente - denunciando "omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia, nonché violazione degli artt.
409 cod. proc. civ. e 45 del d.lgs n. 80/1998" -

rileva che «il momento costitutivo delle pretese

effettuate dal ricorrente va individuato alla data di
inizio del rapporto o al più a quella (1991) in cui
il diniego da parte del Comune di Trecase di

corrispondere la retribuzione pretesa ha avuto
inizio» e censura la sentenza impugnata in quanto

«la Corte di appello di Napoli, in virtù della
normativa sopra riferita, avrebbe dovuto

riconoscere che le pretese avanzate dal ricorrente
erano da attribuire alla giurisdizione del giudice
amministrativo».

Con il secondo motivo il ricorrente - denunciando
"omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia, nonché

violazione degli artt. 13 e 17 del d.P.R. n.
268/1987" - rileva che il «punto 7 dell'art. 13

cit. dispone che "la tariffa oraria del lavoro

effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata ... del 20% per la fascia notturna ed i giorni festivi", [sicché] non possono sussistere dubbi sul fatto che nella specie caso la disciplina in base alla quale andava richiesto il pagamento dell'indennità era quella di cui all'art. 13 citato>>.

II - Il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente ripropone la questione di giurisdizione ritenendo che la decisione sulla prevista competenza sarebbe spettata al giudice amministrativo - non merita accoglimento in quanto deve essere confermata la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Al riguardo si rileva che - in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altra pubblica amministrazione - l'art. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 69, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 165 del 2001) ha trasferito al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato dettando la relativa disciplina transitoria e mantenendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblico impiego relative alle questioni attinenti al periodo del

rapporto di lavoro precedente al 30 giugno 1998. La suddetta disposizione che, ai fini della individuazione del giudice competente, pone un discrimine temporale fra giurisdizione ordinaria e amministrativa, deve essere interpretata nel senso che debba farsi riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come posti a base della pretesa avanzata (Cass. Sez. Un. n. 3145/2003 cit., Cass. Sez. Un. n. 14216/2002). Né, ai fini della declaratoria della giurisdizione, rileva l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000 (riportata nella summenzionata disposizione dell'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001), in quanto tale termine, come hanno precisato già le Sezioni Unite, non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione (Cass. Sez. Un. n. 2003/2000, Cass. Sez. Un. n. 16427/2002).

III - Alle stregua dei cennati principi, poiché la pretesa giudiziaria dell'originario ricorrente attiene alla richiesta del pagamento di indennità maturate nel periodo del rapporto di lavoro compreso tra il 30 giugno 1998 e il 31 maggio 2000 - e, quindi si fonda sul "dato storico" costituito dall'avverarsi di fatti giuridicamente rilevanti successivi al 30 giugno 1998, mentre precedenti atti o circostanze (quali l'ininfluentemente richiamata data di inizio del rapporto di lavoro o, analogamente, quella dell'iniziale diniego del Comune di corrispondere l'indennità non richiesta per il relativo periodo temporale) sono da considerare meri antecedenti cronologici che non rilevano affatto al fine della valutazione della giurisdizione nella controversia in esame -, non può revocarsi in dubbio che, essendosi in presenza di elementi fattuali successivi al 30 giugno 1998, vada confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla presente controversia. Né per disattendere la cennata conclusione vale l'assunto che gli atti denunziati come illegittimi, per essere caratterizzati dalla continuità - sul piano giuridico oltre che logico - con atti posti in essere prima del 30 giugno 1998, dovrebbero

comportare la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.

Ed invero, al di là delle già decisive considerazioni sopra svolte intorno al riparto della giurisdizione, è sufficiente per disvelare la infondatezza dell'assunto in esame il richiamo al principio più volte ribadito dalle Sezioni Unite, secondo il quale nelle controversie sul pubblico impiego privatizzato quando la lesione alla situazione giuridica dedotta in causa abbia origine da un comportamento caratterizzato dalla permanenza si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della realizzazione della permanenza, con la conseguenza che la possibilità di declaratoria della residuale giurisdizione amministrativa è limitata ai soli casi in cui la cessazione sia anteriore al 30 giugno 1998 (Cass. Sez. Un. n. 15340/2006, Cass. Sez. Un. n. 23739/2004, Cass. Sez. Un. n. 3145/2003, Cass. Sez. Un. n. 1154/2000, Cass. Sez. Un. n. 41/2000).

IV - Anche il secondo motivo di ricorso si palesa infondato.

Infatti, appare senz'altro corretta - in quanto conforme ai canoni ermeneutici sanciti dall'art. 12 disp. prel. cod. civ. e la cui applicazione non è stata specificamente censurata dal ricorrente - l'interpretazione della normativa (applicabile nella specie) nel senso che il trattamento retributivo di cui nell'art. 13 del d.P.R. n. 268/1987 possa essere cumulato, per i turnisti, a quello previsto dal successivo art. 17 (che disciplina le ipotesi in cui sussiste il diritto ad un "riposo compensativo") e, in aggiunta o in caso di mancata fruizione di quest'ultimo, la corresponsione di un emolumento economico; per cui, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all'art. 13 previsto per il lavoro in turni non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposto compensativo, venga erogato il compenso appositamente previsto per tale diverso titolo dall'art. 17, nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo (secondo comma). Con la conclusione - alla quale esattamente perviene la Corte di appello di Napoli al termine di un percorso argomentativo condotto in perfetta aderenza ai criteri valevoli nell'interpretazione

R

della normativa nella specie applicabile - che una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni, altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell'ambito di tale prestazione, si determini altresì la mancata fruizione del riposo compensativo, atteso che la diversità delle funzioni svolte, rispettivamente, dagli istituti ex artt. 13 e 17 citt. conferma l'infondatezza del motivo di ricorso, con cui il

Comune ricorrente erroneamente sostiene che l'applicazione della prima disposizione richiederebbe (per i turnisti) l'applicabilità della seconda in forza di un cd. principio di specialità che è, invece, inesistente riguardo alle due disposizioni in quanto le stesse sono riferite a istituti con funzioni diverse.

v - In merito alle censure concernenti gli asseriti "vizi di motivazione", vale *sintetico* rilevare - a conferma della infondatezza delle doglianze proposte ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - che:

a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerge la totale obliterazione di elementi che

potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi deliberati ; b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentono di ripercorrere *iter* logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/2000) - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta-; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come sicuramente ha fatto, nella specie, il giudice di appello - le ragioni del proprio convincimento,



dovendosi, in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13312/99).

VI - A conferma della pronuncia di rigetto del ricorso in esame vale riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 a mente del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poiché diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.

VI - Debbono, infine, essere trascritti - a testuale indicazione della palese inesattezza della doglianza del ricorrente sul preteso "cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria" che sarebbe stato operato dalla Corte di appello di Napoli - il brano della motivazione contenuta sul punto nella sentenza impugnata (<<sull'importo dovuto spettano gli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo, secondo la disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, applicabile alla fattispecie in quanto trattasi di credito di pubblico dipendente>>) ed il relativo dispositivo (<<oltre

interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo>>).

VII - In definitiva - dichiarata la giurisdizione dell'a.g.o. - il ricorso proposto dal Comune di Trecase deve essere interamente respinto e il ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.

F.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione dell'a.g.o.; rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 2100,00 di cui euro 2000,00 per onorario, oltre alle spese generali ed agli "accessori di legge".
Così deciso, in Roma, il giorno 6 marzo 2007.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 17 APR, 2007

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

